

VECCHIO TESTOTESTO MODIFICATO

ART. 1 Iscritti all'Ente	ART. 1 Iscritti all'Ente
<p>1 . Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente e tenuti al pagamento dei contributi tutti i Veterinari iscritti negli Albi professionali compilati e tenuti dagli Ordini provinciali, a norma degli artt. 7 e 21 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, che esercitano la libera professione, anche in modo non esclusivo, o svolgono attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati.</p>	<p>1. Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente e tenuti al pagamento dei contributi tutti i Veterinari iscritti negli Albi professionali compilati e tenuti dagli Ordini provinciali, a norma degli artt. 7 e 21 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, che esercitano la libera professione, anche in modo non esclusivo, compresa la libera professione intramuraria e attività assimilata.</p> <p>Sono altresì obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti i veterinari iscritti agli Albi professionali che svolgono attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati, ovvero svolgono attività professionale in regime di collaborazione anche occasionale, inclusa l'attività di consulente tecnico in sede giudiziaria e di ausiliario di polizia giudiziaria.</p>
<p>2 . A norma dell'art. 11, comma 26 della legge 537/93, sono iscritti facoltativamente all'Ente solo i Veterinari che si iscrivono per la prima volta agli Albi professionali successivamente al 27 aprile 1991, data di entrata in vigore della legge 12/4/1991, n. 136, che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. Sono inoltre iscritti facoltativamente coloro che al compimento del 65° anno di età non possono far valere 30 anni di contribuzione e vogliono continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.</p>	<p>2 . A norma dell'art. 11, comma 26 della legge 537/93, sono iscritti facoltativamente all'Ente solo i Veterinari che si iscrivono per la prima volta agli Albi professionali successivamente al 27 aprile 1991, data di entrata in vigore della legge 12/4/1991, n. 136, che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. Sono inoltre iscritti facoltativamente coloro che al compimento del 68° anno di età non possono far valere 35 anni di contribuzione e vogliono continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.</p>
<p>2 bis. L'iscrizione all'Albo comporta l'associazione all'Ente come previsto dall'art. 6, comma 3 dello Statuto.</p>	<p>2 bis. L'iscrizione all'Albo comporta l'iscrizione e l'associazione all'Ente come previsto dall'art. 6, comma 3 dello Statuto.</p> <p>Resta ferma la facoltà, per coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, di chiedere la cancellazione dall'Ente con le modalità e gli effetti di cui al comma successivo.</p>
<p>3. L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avviene su richiesta o d'ufficio. La facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.</p>	<p>3. L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avviene su richiesta o d'ufficio.</p>

VECCHIO TESTO**TESTO MODIFICATO**

La facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante il modulo appositamente predisposto dall'Ente.

Gli effetti della cancellazione, disposta in accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del precedente comma 2, decorrono dalla data di spedizione dell'istanza medesima.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi maturati anteriormente all'invio della domanda.

Le domande incomplete o prive della documentazione occorrente che non vengono integrate entro 60 giorni dal ricevimento della formale richiesta dell'Ente si considerano tacitamente rinunciate con conseguente archiviazione e necessità di ripresentazione delle stesse.

3 bis. Gli iscritti agli Albi professionali che abbiano esercitato la facoltà di rinuncia all'iscrizione all'Ente, possono presentare domanda di reinscrizione retroattiva al fine di recuperare gli anni di contribuzione non prescritti. A tal fine dovrà essere corrisposta la contribuzione minima dovuta nel periodo recuperato al netto del contributo di solidarietà già versato.

La reinscrizione all'Ente può essere disposta d'ufficio nei casi di accertamento della mancanza dei requisiti di cui al comma 2 con conseguente recupero di una contribuzione che sarà pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo recuperato al netto del contributo di solidarietà già versato.

La riserva matematica così calcolata dovrà essere almeno pari alla somma dei contributi dovuti nel periodo recuperato, al netto del contributo di solidarietà già versato, maggiorati degli interessi di mora al tasso legale.

4. E' inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione all'Ente di coloro che non siano iscritti agli Albi professionali dei Veterinari, o la cui iscrizione a tali Albi sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi versati devono essere restituiti dall'Ente senza interessi. **4. INVARIATO**

5. Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Albo e siano versati i relativi contributi all'Ente. Non costituiscono, inoltre, soluzione di continuità nell'iscrizione, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Albo, i periodi di inattività professionale dovuti a: **5. INVARIATO**

- a) - inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause;
- b) - permanenza all'estero per motivi di studio;

VECCHIO TESTO

TESTO MODIFICATO

c) - esercizio delle funzioni di membro del Parlamento nazionale od europeo, di Consigliere regionale, di Presidente della Provincia o di Sindaco di Comune capoluogo di Provincia o con più di 50.000 abitanti.

6. Durante i periodi di cui al punto 5 sono comunque dovuti i contributi sia soggettivi che integrativi.

6. Durante i periodi di cui al punto 5 sono comunque dovuti i contributi soggettivi, integrativi e di maternità.

ART. 2	ART. 2
Iscritti in più Albi professionali	Iscritti in più Albi professionali
1. L'iscritto all'Ente, iscritto o che si iscriva anche in Albi relativi ad altre professioni, deve optare per uno degli Enti o Casse di Previdenza della professione nel cui Albo è iscritto entro 6 mesi dalla data di nuova iscrizione.	1. INVARIATO
2. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dall'Ente di Previdenza ed Assistenza per i Veterinari e la restituzione dei contributi versati senza maggiorazione di interessi.	2. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dall'Ente di Previdenza ed Assistenza per i Veterinari e la restituzione dei contributi, relativi al periodo di doppia iscrizione , senza maggiorazione di interessi.
3. Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nel cui Ente o Cassa il veterinario permane iscritto.	3. INVARIATO
4. In deroga alle norme di qualsiasi Ente o Cassa di Previdenza relativa a libere professioni, le contribuzioni soggettiva ed oggettiva sono dovute esclusivamente all'Ente o Cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative all'Ente o Cassa stessi.	4. INVARIATO.

ART. 3	ART. 3
Iscritti a domanda	Iscritti a domanda
1. Per coloro che, pur non iscritti negli Albi professionali, si trovino inclusi nel ruolo degli "Iscritti a domanda" ai sensi del comma 3 art. 2 della legge 18/8/1962, n. 1357, il contributo è determinato in misura pari al contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dell'articolo 5, maggiorato di una somma pari all'importo minimo di cui al comma 3 dell'articolo 7.	1. INVARIATO
2. Agli effetti del calcolo della pensione, si assume quale reddito presunto il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dell'articolo 5.	2. Agli effetti del calcolo della pensione, si assume quale reddito presunto il reddito convenzionale di cui al successivo art. 5, comma 2.

ART. 4

VECCHIO TESTOTESTO MODIFICATO**Cancellazione e radiazione dall'Albo professionale**

1 . La cancellazione e radiazione dall'albo professionale comporta la perdita dell'iscrizione all'Ente.

INVARIATO**ART. 5****ART. 5****Contributo soggettivo obbligatorio****Contributo soggettivo obbligatorio**

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari ad una percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente e dichiarato ai fini IRPEF secondo il disposto dell'art. 53 del DPR 917/86, e successive modificazioni ed integrazioni, con un'aliquota variabile, così articolata:

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari ad una percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente e dichiarato ai fini IRPEF secondo il disposto degli artt. 53 del DPR 917/86, e successive modificazioni ed integrazioni.

Concorrono, altresì, a formare la base imponibile del contributo, i redditi percepiti nello svolgimento di attività attinente la professione veterinaria e dichiarati secondo il disposto degli artt. 50 e 67, comma 1 lett. l) del DPR 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contributo si applica indipendentemente dall'applicazione dell'IRPEF.

Ai fini del calcolo del contributo soggettivo obbligatorio si tiene conto delle seguenti aliquote percentuali:

a. il 10% quale misura minima obbligatoria sul reddito sino a €uro 33.700,00;

a. il 10,5% quale misura minima obbligatoria sul reddito sino a €uro 60.600. La suddetta aliquota sarà aumentata progressivamente di mezzo punto percentuale ogni anno fino all'aliquota massima del 18%;

b. il 3% obbligatorio sul reddito eccedente €uro 33.700,00, di cui il 2% sarà destinato al montante contributivo individuale, così come disciplinato dal successivo art.21, comma 4 bis;

b. il 3% obbligatorio sul reddito eccedente €uro **60.600**, di cui il 2% sarà destinato al montante contributivo individuale, così come disciplinato dal successivo art.21, comma 4 bis;

c. una aliquota sino al 14%, espressa in unità, sull'intero reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente e **dichiarato ai fini IRPEF**, con facoltà per l'iscritto di aderire e di determinare la misura dell'aliquota stessa, che comunque non potrà essere inferiore ad un minimo del 2%. Il Consiglio di Amministrazione determinerà i tempi e le modalità per l'esercizio dell'opzione, per la scelta dell'aliquota, nonché per il versamento dei relativi contributi.

c. una aliquota **variabile** sino al 14%, espressa in unità, sull'intero reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, con facoltà per l'iscritto di aderire e di determinare la misura dell'aliquota stessa, che comunque non potrà essere inferiore ad un minimo del 2%. Il Consiglio di Amministrazione determinerà i tempi e le modalità per l'esercizio dell'opzione, per la scelta dell'aliquota, nonché per il versamento dei relativi contributi.

VECCHIO TESTO

TESTO MODIFICATO

<p>1 bis. La contribuzione di cui al comma 1 , lett.c) del presente articolo deve essere comunque rapportata almeno al reddito convenzionale di cui all'art. 49, comma 1 del presente Regolamento.</p>	<p>1 bis. La contribuzione di cui al comma 1, lett.c) del presente articolo deve essere comunque rapportata almeno al reddito convenzionale di cui al successivo comma presente Regolamento.</p>
<p>2. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di €uro 1.295,00.</p>	<p>2. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo pari all'applicazione dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) del presente articolo su un reddito convenzionale di € 13.900.</p>
<p>3. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto i trentadue anni di età, il contributo minimo di cui al presente articolo è ridotto alla metà per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi.</p>	<p>3. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto i trentadue anni di età, il contributo minimo di cui al comma precedente non è dovuto per il primo anno effettivo di iscrizione, è dovuto nella misura del 33% per il secondo anno effettivo di iscrizione e nella misura del 50% per il terzo e quarto anno effettivo di iscrizione. Il periodo di iscrizione non coperto da contribuzione sarà utile ai fini del raggiungimento dell'anzianità iscrivibile necessaria alla maturazione del diritto alla pensione. L'iscritto ha la facoltà di riscattare il periodo non coperto da contribuzione previo versamento, in un numero massimo di 12 rate, della contribuzione minima dovuta nell'anno di presentazione dell'istanza di riscatto.</p>
<p>4 Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.</p>	<p>4. Il contributo soggettivo effettivamente versato è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.</p>
<p>(Art. 5 bis)</p> <p>Contribuzione dovuta in rapporto di convenzione</p>	<p>(Art. 5 bis)</p> <p>Contribuzione dovuta in rapporto di convenzione</p>
<p>1. La contribuzione obbligatoria annua dei medici veterinari convenzionati è determinata applicando, al reddito convenzionato, l'aliquota percentuale stabilita dagli accordi collettivi nazionali tra Medici Veterinari ed Aziende ed Enti pubblici. A tal fine il reddito derivante da rapporto di convenzione è equiparato al reddito da libera professione.</p>	<p>1. INVARIATO</p>
<p>2. Il versamento all'Enpav della suddetta contribuzione è a carico delle Amministrazioni committenti.</p>	<p>2. INVARIATO.</p>

VECCHIO TESTOTESTO MODIFICATO

3. La contribuzione annua determinata a norma del primo comma è destinata alla copertura del contributo soggettivo di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del contributo integrativo minimo di cui all'art. 7, comma 3, e del contributo di indennità di maternità di cui all'art. 9, comma 1. Qualora la contribuzione risultante dalla determinazione di cui al comma 1, sia inferiore a quella minima, ovvero l'Amministrazione non provveda ,o non provveda per intero, al versamento della quota dovuta, resta a carico dell'iscritto il pagamento della restante quota minima di contribuzione.	3. La contribuzione annua determinata a norma del primo comma è destinata alla copertura del contributo soggettivo di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del contributo integrativo minimo di cui all'art. 7, comma 3, e del contributo di indennità di maternità di cui all'art. 9, comma 1. Qualora la contribuzione risultante dalla determinazione di cui al comma 1, sia inferiore a quella dovuta dall'iscritto , ovvero l'Amministrazione non provveda per intero, al versamento della medesima , resta a carico dell'iscritto il pagamento della rimanente contribuzione.
4. L'eventuale maggiore contribuzione versata dalle Amministrazioni rispetto ai contributi citati nel precedente comma 3, è destinata al montante contributivo come disciplinato dall'art. 21, comma 4 bis.	4. INVARIATO
5. La contribuzione relativa a compensi di annualità arretrate è imputata all'anno di effettivo versamento, indipendentemente dall'anno a cui si riferisce.	5. INVARIATO
6. Le modalità ed i termini di versamento dei contributi da parte delle Amministrazioni saranno determinate con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.	6. INVARIATO

ART. 6**Contributo soggettivo di solidarietà**

1. Gli iscritti all'Albo professionale che esercitano attività di lavoro dipendente o sono iscritti anche in Albi relativi ad altre professioni e non hanno optato per l'iscrizione all'Ente, sono obbligati a versare all'Ente stesso un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del reddito professionale di veterinario netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore ad Euro 180,00 annui.

Ossia sono tenuti al versamento del contributo di solidarietà determinato come percentuale del 3% del reddito professionale di veterinario netto prodotto nell'anno precedente, i veterinari iscritti anche in Albi relativi ad altre professioni che non hanno optato per l'iscrizione all'Ente, individuati dall'art. 2. L'ammontare del contributo così calcolato non può in ogni caso essere inferiore ad € 180,00 annui.

Devono invece versare il contributo di solidarietà, determinato nella misura minima di €180,00 annui, gli iscritti agli Albi professionali che hanno esercitato la facoltà di rinuncia all'iscrizione di cui all'art. 1, comma 2.

ART. 6**Contributo soggettivo di solidarietà**

1. Gli iscritti all'Albo professionale che esercitano attività di lavoro dipendente o sono iscritti anche in Albi relativi ad altre professioni e non hanno optato per l'iscrizione all'Ente, **nonché i Veterinari che rinunciano all'iscrizione all'Ente in quanto hanno compiuto i 68 anni di età senza aver maturato il diritto a pensione**, sono obbligati a versare all'Ente stesso un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del reddito professionale di veterinario netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore ad Euro **195** annui.

Ossia sono tenuti al versamento del contributo di solidarietà determinato come percentuale del 3% del reddito professionale di veterinario netto prodotto nell'anno precedente, i veterinari iscritti anche in Albi relativi ad altre professioni che non hanno optato per l'iscrizione all'Ente, individuati dall'art. 2. L'ammontare del contributo così calcolato non può in ogni caso essere inferiore ad € **195** annui.

Devono invece versare il contributo di solidarietà, determinato nella misura minima di € **195** annui, gli iscritti agli Albi professionali che hanno esercitato la facoltà di rinuncia all'iscrizione di cui all'art. 1, comma 2.

VECCHIO TESTOTESTO MODIFICATO

2. Il contributo minimo di cui al presente articolo è riscosso mediante ruoli esattoriali emessi a cura dell'Ente.

2. abrogato ed inserito nell'art. 12.

ART. 7

ART. 7

Contributo integrativo**Contributo integrativo**

1. Tutti gli iscritti agli Albi dei Veterinari devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari dichiarato ai fini IVA e versarne all'Ente l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

La predetta maggiorazione deve essere applicata anche sui corrispettivi e contributi, anche se esenti da IVA, relativi alle prestazioni e certificazioni rese dai Veterinari dipendenti da enti pubblici e privati o legati ai detti enti da rapporto convenzionale, oltre che nei casi di collaborazione coordinata e continuativa. L'ammontare della predetta maggiorazione, ripetibile nei confronti del richiedente la prestazione, deve essere versata all'Ente a cura del veterinario in caso di prestazioni rese in regime di convenzione e a cura del datore di lavoro in caso di prestazioni effettuate dai Veterinari dipendenti.

1. Tutti gli iscritti agli Albi dei Veterinari devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi **percepiti nello svolgimento dell'attività professionale, indipendentemente dall'applicazione IVA**, e versarne all'Ente l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di questo ultimo **ed è dovuta una sola volta sulla medesima prestazione professionale.**

La predetta maggiorazione deve essere applicata anche sui corrispettivi e contributi, **indipendentemente dall'applicazione IVA**, relativi alle prestazioni e certificazioni rese dai Veterinari dipendenti da enti pubblici e privati o legati ai detti enti da rapporto convenzionale, oltre che nei casi di collaborazione coordinata e continuativa **ovvero collaborazione occasionale**. L'ammontare della predetta maggiorazione, ripetibile nei confronti del richiedente la prestazione, deve essere versata all'Ente a cura del veterinario in caso di prestazioni rese in regime **libero professionale, ovvero di collaborazione anche occasionale** e a cura del datore di lavoro in caso di prestazioni effettuate dai Veterinari dipendenti **o convenzionati ai sensi degli accordi collettivi nazionali.**

2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'Albo dei Veterinari. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume di affari dell'associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

2. INVARIATO

3. Gli iscritti all'Ente sono tenuti a versare annualmente, per il titolo di cui al precedente comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un reddito di libero esercizio veterinario pari a quindici volte il contributo soggettivo minimo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, dovuto per l'anno stesso.

3. Gli iscritti all'Ente sono tenuti a versare annualmente, per il titolo di cui al precedente comma 1, un importo minimo risultante **dall'applicazione della predetta maggiorazione su un importo pari a 1,5 volte il reddito convenzionale di cui all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.**

VECCHIO TESTO

TESTO MODIFICATO

	3 bis. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto i trentadue anni di età, il contributo minimo di cui al comma precedente non è dovuto per il primo anno effettivo di iscrizione, è dovuto nella misura del 33% per il secondo anno effettivo di iscrizione e nella misura del 50% per il terzo e quarto anno effettivo di iscrizione.
4. La maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del 2 per cento.	4. La maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del 2 per cento.
5. La maggiorazione percentuale di cui al comma 1 non è soggetta all'IRPEF né all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale né del volume di affari.	5. La maggiorazione percentuale di cui al comma 1 non è soggetta all'IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale né del volume di affari.

ART. 8

Frazionabilità dei contributi minimi

1. Per ogni anno solare, in cui l'iscrizione all'Ente risulti di durata inferiore all'anno stesso, i contributi minimi di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono ridotti a tanti dodicesimi del loro importo quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione all'Ente. Si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiore a quindici giorni. **INVARIATO**

2. La frazionabilità dei contributi minimi è ammessa per le iscrizioni e le cancellazioni aventi decorrenza dal 27 aprile 1991. **INVARIATO**

ART. 9

Contributo indennità di maternità

1. Tutti gli iscritti all'Ente sono tenuti, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, al pagamento di un contributo, attualmente stabilito nella misura di €uro 38,50 annui.

2. Il contributo indennità di maternità è riscosso mediante ruoli esattoriali.

ART. 9

Contributo indennità di maternità

1. Tutti gli iscritti all'Ente sono tenuti, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, al pagamento di un contributo, attualmente stabilito nella misura di € 49,00, determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente ai sensi dell'art. 83, comma 2 del medesimo decreto.

2. eliminato ed inserito nell'art. 12.

ART. 10

Variabilità dei contributi

ART. 10

Variabilità dei contributi

VECCHIO TESTO**TESTO MODIFICATO**

<p>1. La percentuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), ed il contributo soggettivo minimo, di cui al comma 2 dello stesso articolo, possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p>	<p>1. INVARIATO</p>
<p>2. La percentuale di cui all'articolo 7 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p>	<p>2. La percentuale di cui all'articolo 7 ed il contributo integrativo minimo di cui all'art. 7, comma 3, possono essere variati annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p>
<p>3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>	<p>3. INVARIATO</p>
<p>4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi dell'Ente e di una verifica tecnica, da disporre ogni due anni, sull'equilibrio finanziario della gestione.</p>	<p>4. INVARIATO</p>
<p>5. Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente Regolamento devono essere aumentati quando l'importo complessivo delle entrate annue non è sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento dell'Ente e alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a cinque volte l'ultima annualità delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive dell'Ente per contributi e redditi patrimoniali superano del 10 per cento le uscite comprendenti le spese per il funzionamento dell'Ente e per le prestazioni erogate nell'anno e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno.</p>	<p>5. INVARIATO</p>

ART. 11 Rivalutazione dei contributi	ART. 11 Rivalutazione per la determinazione dei contributi
<p>1. I limiti di reddito di cui al comma 1 dell'articolo 5, il contributo soggettivo di cui al comma 2 del medesimo articolo 5 nonché il contributo di cui all'art. 6, sono perequati a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.</p>	<p>1. I limiti di reddito di cui al comma 1 dell'articolo 5, il reddito convenzionale di cui al comma 2 del medesimo articolo 5 nonché il contributo minimo di cui all'art. 6 sono perequati a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.</p>

VECCHIO TESTO**TESTO MODIFICATO**

<p>2. Ai fini previsti dal comma 1, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dei limiti di reddito con il valore medio di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.</p>	<p>2. INVARIATO</p>
<p>3. I relativi importi sono arrotondati al successivo multiplo di Euro 50,00 per i limiti di reddito di cui al comma 1 dell'articolo 5 e di Euro 5,00 per il contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo 5.</p>	<p>3. I relativi importi sono arrotondati al successivo multiplo di Euro 50,00 per i limiti di reddito di cui al comma 1 dell'articolo 5 e per il reddito convenzionale di cui al comma 2 del medesimo articolo 5.</p>

<p style="text-align: center;">ART. 12</p> <p>Pagamento dei contributi</p>	<p style="text-align: center;">ART. 12</p> <p>Pagamento dei contributi</p>
<p>1. I contributi minimi di cui all'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 7, comma 3, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6 del presente articolo.</p>	<p>1. I contributi minimi (soggettivo, integrativo e di solidarietà) ed il contributo di indennità di maternità sono riscossi, mediante sistema M.Av. bancario, entro il 31 maggio e 31 ottobre di ogni anno, ovvero, nel caso di veterinari dipendenti, mediante trattenute sugli stipendi previa stipula di apposita Convenzione con l'Amministrazione datrice di lavoro.</p> <p>Il ritardo nel pagamento di tali contributi comporta l'applicazione di interessi di mora al tasso legale.</p>
<p>2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 19 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.</p>	<p>2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono riscosse, mediante sistema M.Av. bancario, entro 120 giorni dalla data di presentazione della comunicazione annuale obbligatoria di cui all'art. 19. Gli eventuali contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c), sono riscossi, mediante sistema M.Av. bancario, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della comunicazione facoltativa di cui all'art. 19 bis.</p>
<p>3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale ovvero presso gli Istituti di Credito incaricati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.</p>	<p>3. I tempi e le modalità di pagamento possono essere modificate con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.</p>
<p>4. Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 3 comporta l'obbligo di una maggiorazione pari a:</p> <p>1% del contributo dovuto se il pagamento avviene dal 1° al 10° giorno dalla scadenza;</p> <p>5% del contributo dovuto se il pagamento avviene dall'11° al 60° giorno dalla scadenza, oltre gli interessi di mora nella misura prevista per le imposte dirette;</p>	<p>4 Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 2 comporta l'obbligo di una maggiorazione pari a:</p> <p>1% del contributo dovuto se il pagamento avviene dal 1° al 10° giorno dalla scadenza;</p> <p>5% del contributo dovuto se il pagamento avviene dall'11° al 60° giorno dalla scadenza, oltre gli interessi di mora al tasso legale;</p>

VECCHIO TESTOTESTO MODIFICATO

<p>10% del contributo dovuto se il pagamento avviene oltre il 60° giorno dalla scadenza, oltre gli interessi di mora nella misura prevista per le imposte dirette. Le sanzioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli eredi degli iscritti deceduti.</p>	<p>10% del contributo dovuto se il pagamento avviene oltre il 60° giorno dalla scadenza, oltre gli interessi di mora al tasso legale. Le sanzioni e gli interessi di mora di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli eredi degli iscritti deceduti.</p>
---	--

4. bis

Il Comitato Esecutivo su domanda dell'interessato, può concedere la riduzione o l'annullamento delle sanzioni per ritardato pagamento dei contributi eccedenti, nei casi in cui l'iscritto non abbia potuto adempiere nei termini all'obbligo di pagamento, per impedimento derivante da malattia, calamità naturale o altre cause.

<p>5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione all'Ente, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno nel quale deve essere eseguita la comunicazione e sono dovuti anche sulle somme di cui al successivo articolo 19, comma 5.</p>	<p>5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione all'Ente, gli interessi di mora si applicano sull'importo dei contributi eventualmente dovuti e decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento.</p>
---	--

<p>6. L'Ente può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 19, a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.</p>	<p>6. L'Ente può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 19, a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.</p>
--	--

Si intende in ogni caso fatto salvo il ricorso agli strumenti previsti a tutela dei crediti dal codice civile e dal codice di procedura civile.

<p>7. Ai fini della riscossione l'Ente può in ogni tempo avvalersi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.</p>	<p>7 INVARIATO</p>
---	---------------------------

<p>8. Nei casi di sospensione degli obblighi contributivi disposta per legge in conseguenza del verificarsi di eventi calamitosi o alluvionali, la fruizione dei benefici di legge è subordinata alla presentazione di apposita istanza all'Ente. La sospensione dei versamenti contributivi può essere richiesta e operata entro il periodo di durata della sospensione, salvo che norme di legge non dispongano diversamente.</p>	<p>8. INVARIATO</p>
--	----------------------------

ART. 13

Soppressione dei contributi

VECCHIO TESTOTESTO MODIFICATO

1. A partire dal 1° gennaio 1996, cessa l'obbligo del versamento dei contributi indiretti sulle macellazioni e della marca previdenziale previsti dall'articolo 16, lettere c), d) ed e), della legge 18 agosto 1962, n. 1357, come modificato dall'articolo 2 della legge 6 ottobre 1967, n. 949.

ABROGATO**ART. 14****ART. 14****Prescrizione dei contributi****Prescrizione dei contributi**

1. La prescrizione dei contributi all'Ente e di ogni relativo accessorio interviene con il decorso di dieci anni.

1. La prescrizione dei contributi all'Ente e di ogni relativo accessorio interviene **come da disposizione di legge.**

2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi del presente Regolamento, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui al successivo articolo 19.

2. INVARIATO.

3. Le annualità contributive, per le quali sia intervenuta prescrizione del credito contributivo, sono escluse dal computo dell'anzianità contributiva necessaria alla maturazione del diritto e della misura della pensione.

ART. 15**ABROGATO****Riscatto**

1. I soggetti che risultano iscritti all'Ente da almeno quindici anni alla data del 26 aprile 1991, hanno facoltà di riscattare, entro quattro anni dalla data predetta, un numero di anni fino ad un massimo di dieci. Gli anni riscattati si aggiungono a quelli di effettiva iscrizione e sono utili ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima per l'ammissione alla pensione di vecchiaia di cui al successivo articolo 21.

2. Per ciascun anno da riscattare devono essere versati il contributo soggettivo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, il contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dello stesso articolo e il contributo minimo integrativo di cui al comma 3 dell'articolo 7 dovuti nell'anno in cui la facoltà è esercitata.

VECCHIO TESTOTESTO MODIFICATO

3. Il pagamento dell'importo del riscatto, che deve in ogni caso essere versato in misura intera in data antecedente a quella di liquidazione della prestazione previdenziale, può, previa domanda dell'interessato, essere rateizzato in un massimo di 24 rate mensili o 4 rate semestrali. In questo caso l'importo dovuto sarà maggiorato dell'interesse legale attualmente previsto nella misura del 10 per cento.

ART. 16

INVARIATO

Riscatto degli anni di laurea e del servizio militare

1 . Il periodo legale del corso di laurea in Medicina Veterinaria è riscattabile, previo pagamento dei contributi da parte dell'iscritto all'Ente, nella misura stabilita ai sensi del successivo comma 4.

2 . Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonché il servizio civile sostitutivo.

3 . I riscatti di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere richiesti ed ottenuti da coloro che non ne abbiano usufruito presso altra Cassa o Ente previdenziale, pubblici o privati.

4 . Contributi, modalità e termini per l'applicazione del presente articolo sono stabiliti con delibera dell'Assemblea dei Delegati dell'Ente, approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, assicurando in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto.

ART. 17

ART. 17

Rendita pensionistica**Rendita pensionistica**

1. Coloro che abbiano compiuto il 65° anno di età e maturato più di cinque anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione, senza aver maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, hanno diritto, su richiesta, a ricevere una rendita pensionistica calcolata, in base ai contributi soggettivi effettivamente versati, secondo i criteri di cui all'art. 21, commi 9, 10, 11 del presente Regolamento.

1. Coloro che abbiano compiuto il **68°** anno di età e maturato **almeno** cinque anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione **successivi al 1° gennaio 1991** senza aver raggiunto i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, **nonché i superstiti di cui all'art. 38 non aventi diritto alla pensione indiretta**, hanno diritto, su richiesta e **previa cancellazione dall'Ente**, a ricevere una rendita pensionistica calcolata, in base ai contributi **previdenziali** effettivamente versati **dal 1991 di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) e b) e comma 2**, secondo i criteri di cui all'art. 21, commi 9, 10, 11 e **12** del presente Regolamento.

VECCHIO TESTO

TESTO MODIFICATO

<p>2. Sono utili al raggiungimento del periodo di iscrizione e contribuzione di cui al comma 1, i periodi riscattati ai sensi dell'art. 16 del Regolamento e quelli ricongiunti ai sensi della Legge 45/90.</p>	<p>2. Sono utili al raggiungimento del periodo di iscrizione e contribuzione di cui al comma 1, i periodi riscattati ai sensi dell'art. 16 del Regolamento e quelli ricongiunti ai sensi della Legge 45/90.</p> <p>Nel calcolo della rendita saranno considerati i contributi trasferiti da altre Gestioni previdenziali e le somme versate a titolo di riserva matematica per la copertura assicurativa dei periodi riscattati e/o ricongiunti.</p>
<p>3. (Nel calcolo della rendita saranno considerati i contributi trasferiti da altre Gestioni previdenziali e le somme versate a titolo di riserva matematica per la copertura assicurativa dei periodi riscattati e/o ricongiunti).</p> <p>Coloro che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 1, ma che non abbiano maturato cinque anni di iscrizione e di contribuzione, possono chiedere il rimborso dei contributi versati secondo il disposto dell'art. 5 dal 1991, anno di entrata in vigore della Legge n. 136/1991.</p>	<p>3. Coloro che al compimento dei 68 anni di età non abbiano maturato cinque anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione successivi al 1° gennaio 1991 e i superstiti di cui all'art. 38, possono chiedere il rimborso dei contributi previdenziali effettivamente versati dal 1991, secondo il disposto dell' art. 5, comma 1 lett. a) e b) e comma 2, maggiorati degli interessi legali maturati dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.</p>
<p>4. La rendita pensionistica è reversibile ai superstiti di cui al successivo art. 38.</p>	<p>4. INVARIATO</p>
<p>5. Non hanno diritto ad ottenere la rendita di cui al presente articolo coloro che già usufruiscono del trattamento di pensione di invalidità.</p>	<p>5. Hanno diritto ad ottenere il rimborso di cui al precedente comma 3, coloro che usufruiscono del trattamento di pensione di invalidità</p>
<p>6. Coloro che hanno già compiuto o compiranno i 65 anni di età entro tre anni dalla data di approvazione del nuovo testo dell'articolo 17 del presente Regolamento, possono chiedere entro sei mesi dal compimento del sessantacinquesimo anno di età, in alternativa alla rendita pensionistica, la restituzione dei contributi previdenziali riferiti al periodo successivo al 1° gennaio 1991.</p>	<p>6. Coloro che hanno già compiuto o compiranno i 65 anni di età entro tre anni dal 17 aprile 2007, data in cui è stato introdotto l'istituto della rendita contributiva, possono chiedere, in alternativa alla rendita pensionistica, la restituzione dei contributi previdenziali riferiti al periodo successivo al 1° gennaio 1991, maggiorati degli interessi legali maturati dal primo gennaio successivo ai relativi pagamenti.</p>

ART. 18	ART. 18
<p>Ricorsi</p>	<p>Ricorsi</p>
<p>1. Contro l'applicazione dei contributi è ammesso ricorso al Comitato Esecutivo dell'Ente entro trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale dei pagamenti.</p>	<p>1. Contro l'applicazione dei contributi è ammesso ricorso al Comitato Esecutivo dell'Ente entro trenta giorni dal ricevimento della formale richiesta da parte dell'Ente.</p>
<p>2. Il ricorso può essere presentato in caso di errore materiale, di duplicazione della iscrizione nonché per inesistenza totale o parziale dell'obbligazione contributiva secondo quanto disposto dal presente Regolamento.</p>	<p>2. INVARIATO</p>

VECCHIO TESTO**TESTO MODIFICATO**

3. Avverso la decisione del Comitato Esecutivo è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che decide con provvedimento definitivo, entro trenta giorni dalla notifica della decisione stessa. **3. INVARIATO**

ART. 19**ART. 19****Comunicazioni obbligatorie all'Ente - Sanzioni - Controlli****Comunicazioni obbligatorie all'Ente - Sanzioni - Controlli**

1. Tutti gli iscritti agli Albi dei Veterinari devono comunicare all'Ente con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 5 dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente, nonché il reddito di libero esercizio veterinario complessivo di cui all'articolo 7 dichiarato per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale nonché quella relativa allo stato di famiglia. **1. Tutti gli iscritti agli Albi dei Veterinari devono comunicare all'Ente entro il 31 ottobre di ogni anno con lettera raccomandata, o mediante fax o per via telematica, l'ammontare del reddito professionale prodotto nell'anno precedente di cui all'art. 5, nonché il totale dei compensi percepiti nello svolgimento dell'attività professionale di cui all'art. 7.** La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale nonché quella relativa allo stato di famiglia.

Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione di cui al presente comma coloro che dichiarino, con apposito modello di autocertificazione predisposto dall'Ente, di non percepire redditi assoggettabili a contribuzione Enpav. Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione di cui al presente comma coloro che dichiarino, con apposito modello di autocertificazione predisposto dall'Ente, di non percepire redditi assoggettabili a contribuzione Enpav.

2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi complessivi di affari ai fini dell'IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati. **2. INVARIATO**

3. Relativamente al volume di affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 7, comma 2. **3. INVARIATO**

4. In caso di morte la comunicazione fiscale di cui al primo comma relativa all'anno del decesso deve essere presentata dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Ente. **4. INVARIATO**

5. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo soggettivo eccedente dovuto dal contribuente, ridotta al 5% se la dichiarazione viene presentata entro 45 giorni dalla scadenza del termine; nel secondo caso pari al 20 per cento del contributo soggettivo eccedente dovuto dal contribuente e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso, ridotta al 30% in caso di adesione all'accertamento compiuto dall'Ente. **5. INVARIATO**

VECCHIO TESTO**TESTO MODIFICATO**

La rettifica della comunicazione, trasmessa oltre il sessantesimo giorno dal termine di presentazione, comporta l'applicazione di una sanzione pari al 5% del maggior contributo dovuto e comunque non superiore al 30% del maggior contributo accertato.

Le sanzioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli eredi degli iscritti deceduti.

Il Comitato Esecutivo, su domanda dell'interessato, può concedere la riduzione o l'annullamento delle sanzioni, nel caso in cui l'iscritto non abbia potuto adempiere nei termini all'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma 1, per impedimento derivante da malattia, calamità naturale o altre cause.

6. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1

6. Si intende ritardata la comunicazione presentata **secondo le modalità di cui al precedente comma 1** entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1

7. Trascorso il termine di cui al precedente comma 6, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti di legge.

7. INVARIATO

8. Si intende infedele la comunicazione resa all'Ente con l'indicazione di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'IRPEF.

8. INVARIATO

9. L'omissione, il ritardo oltre 90 giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui al precedente comma 6, costituiscono peraltro infrazione disciplinare.

9. INVARIATO

10. Le comunicazioni devono essere adempiute obbligatoriamente avvalendosi dei moduli predisposti dall'Ente.

10. Le comunicazioni devono essere adempiute **avvalendosi dei moduli predisposti dall'Ente ovvero mediante dichiarazione redatta seguendo le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.**

11. I Consigli degli Ordini devono comunicare all'Ente, entro il mese di giugno di ciascun anno, le intervenute variazioni agli Albi professionali. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

11. INVARIATO

12. L'Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dal competente ufficio delle imposte dirette e dell'IVA, le informazioni relative alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti tutti i Veterinari nonché i pensionati.

12. INVARIATO

VECCHIO TESTO

TESTO MODIFICATO

13. L'Ente ha la facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume di affari ai fini dell'IVA, limitatamente agli anni per i quali non sia decorso il termine prescrizioneale.

L'Ente può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti in merito all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

13. INVARIATO

ART. 19 bis (EX NOVO)

Comunicazioni facoltative all'Ente

1. Possono esercitare l'opzione per l'aliquota di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), i Veterinari iscritti attivi ed i pensionati di invalidità che versano il contributo soggettivo a norma dell'art 24, comma 5.

2. L'opzione deve essere esercitata mediante l'apposita modulistica predisposta dall'Ente da inviarsi entro il 31 ottobre di ogni anno con lettera raccomandata, mediante fax o per via telematica

<p align="center">Art. 20 Prestazioni previdenziali</p>	<p align="center">Art. 20 Prestazioni previdenziali</p>
<p>1. Le prestazioni previdenziali erogate dall'Ente sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pensione di vecchiaia; b) pensione di anzianità; c) pensione di inabilità; d) pensione di invalidità; e) pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta 	<p>1. Le prestazioni previdenziali erogate dall'Ente sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pensione di vecchiaia; b) pensione di vecchiaia anticipata c) pensione di inabilità; d) pensione di invalidità; e) pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta
<p>2. Ai fini della erogazione dei trattamenti previdenziali, nonché di tutte le altre prestazioni concesse dall'Ente, il richiedente dovrà essere in regola con il pagamento dei contributi e con gli adempimenti di cui all'art 19.</p>	<p>TESTO INVARIATO</p>

<p align="center">ART. 21 Pensione di vecchiaia</p>	<p align="center">ART. 21 Pensione di vecchiaia</p>
---	---

VECCHIO TESTO**TESTO MODIFICATO**

<p>1. La pensione di vecchiaia è corrisposta agli iscritti che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione. Ai fini del computo dell'anzianità d'iscrizione e contributiva devono essere considerate anche le annualità riscattate.</p>	<p>1. La pensione di vecchiaia è corrisposta agli iscritti che abbiano compiuto almeno sessantotto anni di età, dopo almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione.</p>
<p>2. L'iscritto che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non possa far valere trenta anni di contribuzione può continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.</p>	<p>2. L'iscritto che al compimento del sessantottesimo anno di età non possa far valere trentacinque anni di contribuzione, può continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.</p>
<p>3. La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,8 per cento della media dei più elevati venticinque redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalle dichiarazioni presentate per gli ultimi trenta anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.</p> <p>Ai fini del raggiungimento dei venticinque anni si applica la seguente tabella riferita all'anno di maturazione del diritto a pensione:</p> <p>anno 2000 13 su 18 anni anno 2001 16 su 21 anni anno 2002 18 su 23 anni anno 2003 20 su 25 anni anno 2004 22 su 27 anni anno 2005 25 su 30 anni</p>	<p>3. Ai fini del computo dell'anzianità d'iscrizione e di contribuzione devono essere considerate anche le annualità riscattate e ricongiunte. La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,5 per cento della media dei più elevati venticinque redditi annuali professionali risultanti dalle dichiarazioni presentate per gli ultimi trenta anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.</p>
<p>4. Per il calcolo della media di cui al comma 3 si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'art. 5, comma 1, lettera a). Ai fini del calcolo della predetta media, i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 47.</p>	<p>4. Per il calcolo della media di cui al comma 3 si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'art. 5, comma 1, lettera a). Ai fini del calcolo della predetta media, i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 47. Qualora il reddito professionale dichiarato sia inferiore a quello convenzionale, di cui all'art. 5, comma 2, ovvero sia pari a zero ai fini del calcolo della media verrà utilizzato detto reddito convenzionale, per ciascun anno di riferimento.</p>
<p>4. bis I contributi di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c), costituiscono il montante individuale da trasformare in trattamento pensionistico secondo i criteri di cui al successivo comma 9 e ss.</p>	<p>BIS <u>testo invariato</u></p>
<p>5. La misura della pensione non può essere inferiore a quattro volte il contributo soggettivo minimo di cui all'articolo 5, comma 2, a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.</p>	<p>5. La misura annua della pensione non può essere inferiore ad € 5.400,00, da rivalutare annualmente a norma dell'art. 48</p>
<p>6. Se la media dei redditi è superiore ad €uro 18.500,00 la percentuale dell'1,8 per cento di cui al comma 3 è così ridotta:</p>	<p>6.- Se la media dei redditi è superiore ad €uro 20.200,00 la percentuale dell'1,5 per cento di cui al comma 3 è così ridotta:</p>

VECCHIO TESTO**TESTO MODIFICATO**

- a. all'1,54 per cento per lo scaglione di reddito superiore ad Euro 18.500,00 fino ad Euro 27.650,00;
- b. all'1,29 per cento per lo scaglione di reddito superiore ad Euro 27.650,00 fino ad Euro 32.400,00;
- c. all'1,03 per cento per lo scaglione di reddito superiore ad Euro 32.400,00 fino ad Euro 33.700,00.

- a. all'1,45 per cento per lo scaglione di reddito superiore ad Euro 20.200,00 fino ad Euro 40.400,00;**
- b. all'1,20 per cento per lo scaglione di reddito superiore ad Euro 40.400,00 fino ad Euro 60.600,00.**

7. I soggetti che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento della pensione, al compimento di ogni quadriennio di iscrizione e di contribuzione, senza l'applicazione dei contributi minimi previsti dall'art. 5 comma 2, art. 6 comma 1 e dall'art. 7 comma 3 decorrente dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'Albo anche per premorienza. Ciascun supplemento è pari per ogni anno alle percentuali di cui ai precedenti commi 3 e 6, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del precedente comma 4.

7.- I soggetti che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione, **sono tenuti a versare i contributi di cui all'art.5, comma 1 , art.7 comma 4, senza l'applicazione dei contributi minimi, e** hanno diritto ad un supplemento della pensione, al compimento di ogni quadriennio di iscrizione e di contribuzione, decorrente dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'Albo anche per premorienza. Ciascun supplemento è pari per ogni anno alle percentuali di cui ai precedenti commi 3 e 6, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del precedente comma 4. **Il supplemento derivante dall'eventuale montante contributivo individuale maturato, verrà erogato contestualmente al supplemento quadriennale e calcolato a norma del successivo comma 9.**

8. Alle disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 6, in relazione all'anzianità contributiva già maturata all'entrata in vigore delle stesse, si applica il principio del "pro-rata" previsto dall'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n° 335.

8. Alle disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 6, in relazione all'anzianità contributiva già maturata all'entrata in vigore delle stesse, si applica il principio del "pro-rata" previsto dall'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n335, nelle misure indicate nella tabella I allegata al presente Regolamento

9. Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti, di cui all'art.5, comma 1, lett b) e c), è pari, per il primo quinquennio di applicazione del presente comma, alla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare; per gli anni successivi, è pari alla media quinquennale dei rendimenti degli investimenti dell'Ente con un valore minimo garantito del 1,5% in caso di media effettiva inferiore e con un valore massimo pari alla media quinquennale del PIL in caso di media effettiva superiore a quest'ultimo valore. L'eventuale maggior rendimento è destinato ad un apposito fondo o riserva da utilizzare anche a copertura del minimo garantito. L'Assemblea dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può destinare tutto o in parte l'eventuale maggior rendimento assegnandolo ai conti individuali degli iscritti.

9 testo invariato

VECCHIO TESTOTESTO MODIFICATO

10. Il Consiglio di Amministrazione determina i criteri ed i metodi di valutazione per il 10 testo invariato computo dei rendimenti degli investimenti di cui al precedente comma 9 del presente articolo. Inoltre provvede a valutare la necessità di variare e/o adeguare i coefficienti di trasformazione di cui alla allegata tabella <<A>>, determinata secondo le basi demografiche utilizzate dalla Legge 335/1995 e successive modificazioni, per le età eccedenti i 65 anni. Per le età anagrafiche sino a 65 anni si applicano i coefficienti di cui alla tabella A della legge 335/1995, tempo per tempo vigenti. Le deliberazioni relative alla modifica dei coefficienti di rendimento e dei coefficienti di trasformazione sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri Vigilanti.

11. Per la determinazione dell'importo della quota di pensione di cui al comma 4 bis del 11 testo invariato presente articolo, il montante contributivo individuale è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione di cui alla allegata tabella «A», corrispondente all'età anagrafica dell'iscritto al momento del pensionamento. Nei casi di pensione di invalidità, inabilità, indiretta, ove l'evento si verifichi prima dei 57 anni di età, si applicherà il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'iscritto per il numero dei mesi interi pari alla frazione di anno.

12. La pensione degli associati è formata sommando l'intera quota calcolata secondo il metodo contributivo descritto nei commi 9, 10 e 11 del presente articolo, alla quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale disciplinato dalla normativa vigente.

12 La pensione degli iscritti è formata sommando l'intera quota calcolata secondo il metodo contributivo descritto nei commi 9, 10 e 11 del presente articolo, alla quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale disciplinato dalla normativa vigente. **La quota di pensione calcolata secondo il metodo contributivo si acquisisce, contestualmente al diritto alla pensione principale reddituale di vecchiaia, vecchiaia anticipata, invalidità, inabilità, indiretta, previo versamento dei contributi di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) per un periodo di almeno 5 anni, anche non continuativi. Il pensionato di invalidità ha la facoltà di posticipare l'acquisizione del diritto alla quota di pensione modulare alla data del raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia, ovvero inabilità.**

Detta quota aggiuntiva di pensione spetta inoltre a coloro che hanno versato i contributi di cui agli artt. 5 comma 1 lett. b) e 5 bis, anche per periodi inferiori a cinque anni.

ART. 22
Pensione di anzianità

ART. 22
 (**abrogato** nella precedente formulazione e sostituito dal testo che segue)

Pensione di vecchiaia anticipata

1. La pensione di anzianità è corrisposta:

1. La pensione di vecchiaia anticipata è corrisposta :

VECCHIO TESTO

TESTO MODIFICATO

- | | |
|---|--|
| <p>a. agli iscritti che abbiano maturato 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente indipendentemente dall'età anagrafica ;</p> <p>b. agli iscritti che abbiano maturato 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente ed abbiano i requisiti di età anagrafica previsti dalla legge n. 335/95 e sue integrazioni e modificazioni;</p> | <p>a) agli iscritti che abbiano almeno 60 anni di età anagrafica e che abbiano maturato 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente;</p> <p>b) agli iscritti che abbiano maturato 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente ed abbiano un'età anagrafica compresa tra i 60 ed i 67 anni.</p> |
|---|--|

<p>2. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.</p>	<p>2. L'entità della pensione è determinata in conformità al precedente articolo 21 e con l'applicazione del coefficiente di neutralizzazione desunto dalla seguente tabella:</p>
---	--

età	35	36	37	38	39	40
60	73,20%	78,10%	83,10%	88,50%	94,10%	100,00%
61	72,70%	77,60%	82,80%	88,20%	94,0%	100,00%
62	72,10%	77,10%	82,40%	88,00%	93,80%	100,00%
63	71,50%	76,60%	82,00%	87,70%	93,70%	100,00%
64	76,10%	76,10%	81,60%	87,40%	93,50%	100,00%
65	81,10%	81,10%	81,10%	87,10%	93,40%	100,00%
66	86,70%	86,70%	86,70%	86,70%	93,20%	100,00%
67	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	100,00%
68	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<p>3. La pensione è determinata in conformità al precedente articolo 21, commi 3, 4, 5 e 6 e con l'applicazione del coefficiente di riduzione desunto dalla seguente tabella:</p>	<p>3. A far data dall'entrata in vigore della presente norma , per un periodo transitorio di sette anni, si applicano i coefficienti di riduzione indicati per ciascun anno nella Tabella II allegata al presente Regolamento, applicati in relazione all'anzianità anagrafica e contributiva, posseduta al momento della richiesta del pensionamento.</p>
---	---

Anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente	Coefficiente di riduzione
35	15%
36	12%
37	9%
38	6%
39	3%
40 ed oltre	0%

In caso di versamento di contributi di cui all'art.5, comma 1, lettere b) e c), il corrispondente trattamento pensionistico è determinato secondo le modalità di calcolo definite dall'articolo 21, commi 4 bis, 9, 10, 11, 12.

VECCHIO TESTO

TESTO MODIFICATO

4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al precedente comma 2, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità stessa.

4. I coefficienti di neutralizzazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono adottati in via sperimentale dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, salvo a quest'ultima data predisporre una nuova Tabella, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

<p align="center">ART. 23 Pensione di inabilità</p>	<p align="center">ART. 23 Pensione di inabilità</p>
<p>1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:</p> <p>a. la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale, semprechè l'evento si sia verificato e la domanda sia stata presentata in costanza di iscrizione all'Ente .</p> <p>b l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione anche non continuativi. Qualora l'inabilità sia causata da infortunio si prescinde dal requisito della anzianità minima.</p>	<p>1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:</p> <p>a. la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale. E' riconosciuto il diritto a pensione anche nel caso in cui la patologia preesista all'iscrizione sempreché l'evento inabilitante si sia verificato e la domanda sia stata presentata in costanza di iscrizione all'Ente .</p> <p>b. l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione anche non continuativi. Qualora l'inabilità sia causata da infortunio si prescinde dal requisito della anzianità minima.</p>
<p>2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore ad €uro 9.600,00 annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità. La misura della pensione minima non può comunque essere d'importo inferiore a quello minimo di cui al comma 5 dell'articolo 21.</p>	<p>2 Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore ad €uro 11.050,00 annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità. La misura della pensione non può comunque essere d'importo inferiore a quello minimo di cui al comma 5 dell'articolo 21.</p>
<p>3. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma 2, questi deve dimostrare ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, la permanenza dei propri redditi al di sotto dei limiti di cui al comma 2 rivalutati secondo le modalità previste dall'articolo 47, pena la perdita del beneficio stesso.</p>	<p>3 <u>testo invariato</u></p>
<p>4. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli Albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.</p>	<p>4 La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dall' Albo professionale ed è revocata in caso di nuova iscrizione. In presenza di ratei di pensione indebitamente percepiti, l'Ente procederà al recupero a far data dalla menzionata reinscrizione.</p>

VECCHIO TESTO

TESTO MODIFICATO

<p>5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione l'Ente può, in qualsiasi momento, assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.</p>	<p>5 <u>Testo invariato</u></p>
---	---------------------------------

<p>ART. 24 Pensione di invalidità</p>	<p>ART. 24 Pensione di invalidità</p>
<p>1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo e per qualsiasi causa sopravvenuta dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni dell'articolo 23, comma 1, lettera b).</p>	<p>1 <u>TESTO INVARIATO</u></p>
<p>2. Sussiste diritto a pensione anche quando la riduzione della capacità all'esercizio della professione preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa</p>	<p>2 <u>TESTO INVARIATO</u></p>
<p>3. La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'art. 23, comma 2, anche per quanto riguarda le misure minime di pensione.</p>	<p>3.- La misura della pensione è pari all' 80 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'art. 23, comma 2, anche per quanto riguarda le misure minime di pensione</p>
<p>4. L'Ente accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio</p>	<p>4 L'Ente accerta ogni tre anni, se non diversamente stabilito dalla commissione medica, la persistenza dell'invalidità conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio</p>

VECCHIO TESTO**TESTO MODIFICATO**

5. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e che abbia versato i contributi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5, al momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi dell'articolo 21 in sostituzione della pensione d'invalidità.

5 Il pensionato di invalidità iscritto all'albo professionale è obbligato al versamento dei contributi di cui all'art. 5 commi 1 e 2, quest'ultimo ridotto nella misura del 50%, ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia, di vecchiaia anticipata ovvero di inabilità. Al momento della maturazione dei relativi requisiti può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 21 e ss. in sostituzione della pensione d'invalidità. In caso di cancellazione dall'albo prima della maturazione del diritto ad altro trattamento di pensione, verrà d'ufficio riliquidata la pensione di invalidità in godimento, considerando l'ulteriore contribuzione versata dopo il pensionamento; ove detta contribuzione sia inferiore a cinque anni il pensionato avrà diritto alla restituzione dei contributi di cui all'art.17, anche in caso di cancellazione per premorienza.

Qualora si verifichi il decesso con una contribuzione successiva al pensionamento di invalidità pari o superiore a 5 anni, tale contribuzione è considerata ai fini del calcolo della pensione a superstiti di cui all'art. 38 comma 3.

ART. 27
Modalità di accertamento

1. Per l'accertamento dello stato di inabilità o invalidità il richiedente viene sottoposto a visita da parte di una commissione medica provinciale presieduta da un medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro o da un docente universitario ed inoltre composta da altri due sanitari, particolarmente qualificati o specializzati nelle malattie invalidanti denunciate.

ART. 27
Modalità di accertamento

TESTO INVARIATO

2. Il presidente della commissione medica provinciale è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente di concerto con l'Ordine professionale nel cui ambito l'iscritto risiede, gli altri due componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Ordine che deve darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

TESTO INVARIATO

3. Nel caso che l'Ordine non provveda alla nomina dei due componenti la commissione entro trenta giorni dal ricevimento dell'incarico vi provvederà direttamente il Consiglio di Amministrazione.

TESTO INVARIATO

4. (INSERITO EX NOVO) Il Consiglio di Amministrazione può demandare l'accertamento tecnico sanitario degli stati di inabilità o di invalidità ad una commissione medica facente parte di un Ente o di una Struttura di dimensione nazionale, a seguito della stipula di un'apposita Convenzione che stabilisca i termini e le modalità operative.

VECCHIO TESTO

TESTO MODIFICATO

Revisione e revoca	Revisione e revoca
<p>1. La revisione prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 136/91 (per le pensioni di inabilità) e l'accertamento della persistenza della invalidità prevista dall'art. 5, comma 4, della legge 136/91, (per le pensioni di invalidità) che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, avvengono con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti.</p>	<p>1 La revisione prevista dall'art. 23 comma 5 per le pensioni di inabilità e l'accertamento della persistenza della invalidità, previsto dall'art. 24 comma 4 del presente Regolamento, per le pensioni di invalidità che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, avvengono con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti.</p>
	<p>2 (INSERITO EX NOVO) Qualora, a seguito della revisione di cui al comma 1, venga accertato il venir meno della permanenza delle condizioni di inabilità o della persistenza dell'invalidità, la pensione sarà revocata con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'Ente è venuto a conoscenza del verbale della Commissione medica.</p>

ART. 33 Obbligo di dimostrazione del diritto al beneficio	ART. 33 Obbligo di dimostrazione del diritto al beneficio
<p>1. La dimostrazione dell'entità dei propri redditi ogni tre anni, prevista dall'art. 4, comma 3 della legge n. 136/91, deve comprendere per il primo triennio il reddito relativo all'anno di decorrenza della pensione ed ai due successivi.</p>	<p>1 La dimostrazione dell'entità dei propri redditi ogni tre anni, prevista dall'art. 23 comma 3 del presente Regolamento deve comprendere per il primo triennio il reddito relativo all'anno di decorrenza della pensione ed ai due successivi.</p>

ART. 34 Rigetto e ricorso	ART. 34 Rigetto e ricorso
<p>1. Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione da parte del Comitato Esecutivo deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata a. r. con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso.</p>	<p><u>Testo invariato da comma 1 a comma 6</u></p>
<p>2. Il ricorso è diretto al Consiglio di Amministrazione dell'Ente e deve essere presentato all'Ente nei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.</p>	
<p>3. E' ammessa anche la presentazione a mezzo di raccomandata a. r., purché consegnata alla posta entro lo stesso termine di trenta giorni dal ricevimento.</p>	
<p>4. Col ricorso, l'interessato può richiedere di essere sottoposto a visita da parte della commissione medica centrale d'appello.</p>	
<p>5. La visita da parte della commissione medica centrale d'appello è disposta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente dopo la proposizione del ricorso in sede di esame di questo.</p>	

VECCHIO TESTOTESTO MODIFICATO

6. Anche avverso i provvedimenti di revoca, di modifica e di sospensione della pensione emanati dal Comitato Esecutivo, in forma motivata, è ammesso ricorso, con le modalità e nei termini di cui al secondo e terzo comma, al Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

7 (INSERITO EX NOVO) Nei casi di reiezione dell'istanza di pensionamento è ammessa la presentazione di nuova domanda non prima del decorso di almeno due anni dalla comunicazione della reiezione e comunque esclusivamente nei casi di effettivo aggravamento o di sopravvenienza di diverse patologie, debitamente documentate e valutate dal medico fiduciario dell'Ente, tali da giustificare un ulteriore procedimento di accertamento a norma degli artt. 27 ss. Sono fatte salve le fattispecie di particolare gravità che saranno esaminate caso per caso dal Comitato Esecutivo, previo eventuale parere del medico fiduciario dell'Ente.

ART. 38**Pensioni di reversibilità ed indirette**

1. Le pensioni di cui agli articoli 21 e 22 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a. al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

b. in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta spettante al defunto per il primo figlio, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

2. Le pensioni di cui agli articoli 23 e 24, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle 2 misure di cui al comma 1. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del quinquennio di cui al successivo comma 3, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un quinto per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del quinto anno.

ART. 38**Pensioni di reversibilità ed indirette**

1 Le pensioni di cui agli articoli 21 , 22 , **23 e 24** sono reversibili ai superstiti secondo le disposizioni seguenti:

TESTO INVARIATO

TESTO INVARIATO

TESTO ABROGATO

2 (ex comma 3) TESTO INVARIATO -

VECCHIO TESTO**TESTO MODIFICATO**

3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo abbia maturato cinque anni di iscrizione e contribuzione all'Ente; il relativo calcolo è effettuato alla stregua della pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, e secondo le percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b).

La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo abbia maturato cinque anni di iscrizione e contribuzione all'Ente; il relativo calcolo è effettuato alla stregua della pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, e secondo le percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b).

3 (INSERITO EX-NOVO) In caso di decesso di pensionati di invalidità che successivamente al pensionamento, abbiano versato il contributo di cui all'art. 5 commi 1 e 2, per un periodo pari o superiore a 5 anni, è riconosciuta ai superstiti aventi diritto la corresponsione della pensione indiretta di cui al comma 2, calcolata sulla base dell'intera contribuzione versata fino al momento del decesso.

4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il ventiseiesimo anno di età. **4** TESTO INVARIATO

5. Il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è contratto il matrimonio. **5** TESTO INVARIATO

6. Al coniuge che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno una tantum pari a due annualità della pensione in essere, comprensiva della tredicesima mensilità, con esclusione delle quote integrative a carico dello Stato. **6** TESTO INVARIATO

**.Art. 45
Cumulabilità delle pensioni**

**Art. 45
Cumulabilità delle pensioni**

1. Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali. TESTO INVARIATO

2 . Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro Istituto previdenziale non può dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità o invalidità, ma esclusivamente alla liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'Ente erogatore. ABROGATO

VECCHIO TESTO

TESTO MODIFICATO

Rivalutazione dei redditi	Rivalutazione dei redditi
<p>1. L'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 21, 22, 23, 24 e 38, nonché per la determinazione della misura della pensione di cui all'articolo 21, comma 5 e l'entità del reddito di cui all'articolo 23, comma 2, sono rivalutati secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui al successivo articolo 48.</p>	<p>1. L'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 21, 22, 23, 24 e 38, nonché l'entità del reddito di cui all'articolo 23, comma 2, sono rivalutati secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui al successivo articolo 48.</p>
<p>2. A tal fine il Consiglio di Amministrazione dell'Ente redige e aggiorna entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze per la relativa approvazione.</p>	<p>TESTO INVARIATO</p>
<p>3. Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione della pensione.</p>	<p>TESTO INVARIATO</p>
<p>4. La percentuale di cui al comma 3 può essere variata con la procedura di cui all'articolo 10, comma 2, tenuto conto dell'andamento tecnico-finanziario dell'Ente.</p>	<p>TESTO INVARIATO</p>

ART. 48 Rivalutazione delle pensioni	ART. 48 Rivalutazione delle pensioni
<p>1. Gli importi delle pensioni erogate dall'Ente sono perequati a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.</p>	<p>1. Gli importi delle pensioni erogate dall'Ente e della rendita pensionistica di cui all'art. 17 sono perequati a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.</p>
<p>2. Ai fini previsti dal comma 1, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.</p>	<p>Testo invariato</p>
<p>3. Le misure dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei commi 1 e 2, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data</p>	<p>Testo invariato</p>

VECCHIO TESTO

TESTO MODIFICATO

<p>4. La perequazione degli importi delle pensioni prevista dal comma 1 è attuata dall'Ente in <u>Testo invariato</u> base alle variazioni dell'indice dei prezzi di cui allo stesso comma 1, comunicate, a richiesta, dall'ISTAT</p>	
<p>5. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati i limiti di <u>Testo invariato</u> reddito di cui al comma 6 dell'articolo 21, al comma 2 dell'articolo 23, arrotondando i relativi importi al successivo multiplo di €uro 50,00.</p>	
<p>6 . Il Consiglio di Amministrazione può, con delibera motivata, escludere o limitare temporaneamente l'applicazione del meccanismo di perequazione automatica di cui ai precedenti commi.</p>	<p>6- Il Consiglio di Amministrazione può, con delibera motivata, escludere o limitare temporaneamente l'applicazione del meccanismo di perequazione automatica di cui ai precedenti commi, ovvero deliberare di rivalutare le pensioni secondo le indicazioni del casellario dei pensionati INPS</p>

Art. 49 Reddito annuo convenzionale per il pregresso venticinquennio	Art. 49 Reddito annuo convenzionale per il pregresso venticinquennio
<p>1 . Per le pensioni maturate successivamente alla data del 27 aprile 1991 e concesse con una anzianità contributiva posteriore alla data di entrata in vigore della legge 12/4/1991, n. 136, inferiore ai venticinque anni, la media di cui al comma 3 dell'articolo 21 verrà calcolata integrando, fino al prescritto numero di anni indicati nella tabella del predetto art.21, comma 3, gli anni disponibili con anni assoggettati convenzionalmente al contributo soggettivo minimo previsto dal comma 2 dell'articolo 5: a tali fini il reddito professionale netto da assumere in ciascun anno per il calcolo della media è pari al contributo stesso rapportato alla percentuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e al reddito stesso non si applicano le rivalutazioni di cui all'articolo 47.</p>	<p>1.- Per le pensioni maturate successivamente alla data del 27 aprile 1991 e concesse con una anzianità contributiva posteriore alla data di entrata in vigore della legge 12/4/1991, n. 136, inferiore ai venticinque anni, la media di cui al comma 3 dell'articolo 21 verrà calcolata integrando, fino al prescritto numero di venticinque, gli anni disponibili con anni assoggettati convenzionalmente al contributo soggettivo minimo previsto dal comma 2 dell'articolo 5. Il reddito professionale da assumere in ciascun anno per il calcolo della media è pari al reddito convenzionale di cui all'art.5, comma 2.</p>
<p>2. Per le pensioni indirette e per le pensioni di invalidità l'integrazione contributiva di cui al comma 1 del presente articolo verrà calcolata integrando fino al numero di dieci gli anni disponibili con anni assoggettati convenzionalmente al contributo soggettivo minimo previsto dal comma 2, dell'art. 5. Per le pensioni di inabilità non è dovuta alcuna integrazione contributiva di cui al comma 1 del presente articolo.</p>	<p><u>Testo invariato</u></p>

Art. 51 Integrazione al minimo del trattamento pensionistico	Art. 51 Integrazione al minimo del trattamento pensionistico

VECCHIO TESTOTESTO MODIFICATO

<p>1. In applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 544, il trattamento pensionistico mensile <u>Testo invariato</u> corrisposto dall'ENPAV è integrato, a domanda, fino a concorrenza della misura del trattamento mensile minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, a favore di coloro che non posseggano redditi di importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo stesso, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno sempreché non usufruiscano d'integrazione al minimo su altro trattamento pensionistico.</p>
<p>2. Per le pensioni decorrenti dal 1994 si fa riferimento anche al reddito dell'eventuale coniuge (D.Lgs. 503/92 e L. 537/93). I redditi cumulati in tal caso non dovranno superare un importo pari a cinque volte l'importo della pensione minima INPS.</p>
<p>3. Qualora il reddito complessivo risulti inferiore al limite suddetto, l'integrazione al <u>Testo invariato</u> trattamento minimo di cui al precedente comma, è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.</p>
<p>4. Il trattamento da integrare al minimo è quello complessivamente erogato dall'Ente, tenuto <u>Testo invariato</u> conto, delle diverse forme in cui esso risulta percepito.</p>
<p>5. Nel trattamento da integrare al minimo non si calcola la maggiorazione attribuita agli ex <u>Testo invariato</u> combattenti in forza della legge 15/4/1985, n. 140.</p>

Art. 58 Indennità di maternità	Art. 58 Indennità di maternità
<p>1. In applicazione del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ai Veterinari di sesso femminile è corrisposta una indennità di maternità durante i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.</p>	<p>1. In applicazione del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ai Veterinari di sesso femminile è corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, una indennità di maternità durante i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. Tale indennità è riconosciuta al padre libero professionista, in alternativa alla madre in caso di morte, grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.</p>

VECCHIO TESTOTESTO MODIFICATO

2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito professionale denunciato ai fini fiscali dall'interessata nel primo anno precedente a quello della domanda.

2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del **solo** reddito professionale **percepito** e denunciato ai fini fiscali dall'interessata **come reddito da lavoro autonomo** nel **secondo** anno precedente a quello **dell'evento**. In ogni caso tale indennità non può essere inferiore al minimo garantito ai sensi dell'art. 70 comma 3 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. La misura massima dell'indennità è determinata ai sensi dell' art. 70, comma 3 – bis.

2 bis (INSERITO EX NOVO) Qualora il periodo di iscrizione copra solo parzialmente i 5 mesi di cui al comma 1, l'importo dell'indennità è calcolato in misura proporzionale, rapportando il numero dei giorni di effettiva iscrizione e contribuzione ai cinque mesi, tradotti in giorni, previsti dalle disposizioni del menzionato comma. La riduzione viene effettuata anche sull'importo minimo previsto dal comma 2 del presente articolo.

3. Non si dà luogo alla corresponsione della indennità qualora all'interessata spetti l'indennità stessa prevista a tutela delle lavoratrici madri e delle lavoratrici autonome di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

3 Non si dà luogo alla corresponsione della indennità qualora all'interessata spetti l'indennità di maternità **prevista dal Capo III, dal Capo X e dal Capo XI del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.**

<p align="center">Art. 59 Termini e modalità della domanda</p>	<p align="center">Art. 59 Termini e modalità della domanda</p>
<p>1. La domanda per la corresponsione dell'indennità deve essere presentata all'Ente entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.</p>	<p>1. L'indennità di cui all'art. 58 è corrisposta a seguito di apposita domanda all'Ente presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.</p>
<p>2. La domanda deve essere corredata da:</p> <p>a) - certificato medico di certa gravidanza, rilasciato da un medico della Unità Sanitaria Locale competente per territorio, dal quale risultino, oltre alle generalità complete dell'interessata, anche il mese di gravidanza alla data della visita e la data presunta del parto;</p> <p>b) – modello di dichiarazione dal quale risulti il reddito denunciato ai fini fiscali per il primo anno precedente a quello della domanda;</p> <p>c) - dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell' art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti che la richiedente non ha diritto alle indennità di maternità previste a tutela delle lavoratrici madri e delle lavoratrici autonome ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.</p>	<p>2. La domanda deve essere corredata da:</p> <p>a) - certificato medico di certa gravidanza, rilasciato da un medico della Unità Sanitaria Locale competente per territorio, dal quale risultino, oltre alle generalità complete dell'interessata, con il mese di gravidanza alla data della visita, anche la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto;</p> <p>b) – modello di dichiarazione dal quale risulti il reddito percepito e denunciato ai fini fiscali per il secondo anno precedente a quello dell'evento;</p> <p>c) - dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell' art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti che la richiedente non ha diritto alle indennità di cui al Capo III, al Capo X e al capo XI del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.</p>

VECCHIO TESTO**TESTO MODIFICATO**

3. L'interessata deve altresì produrre, entro quindici giorni dall'evento, il certificato di assistenza al parto o certificazione equipollente (certificato di nascita o stato di famiglia aggiornato all'evento) dal quale risulterà la data dell'evento medesimo.	3. L'interessata deve altresì produrre, subito dopo l'evento , il certificato di assistenza al parto o certificazione equipollente (certificato di nascita o stato di famiglia aggiornato all'evento) dal quale risulterà la data dell'evento medesimo.
--	---

Art. 60 Indennità in caso di interruzione della maternità	Art. 60 Indennità in caso di interruzione della maternità
1. L'indennità di cui al precedente articolo 58 spetta in misura intera anche in caso di interruzione della gravidanza dopo il sesto mese per motivi spontanei o terapeutici.	1 <u>Testo invariato</u>
2. Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all'art. 58 è corrisposta nella misura pari all'80% di un dodicesimo del reddito professionale dichiarato ai fini fiscali dall'interessata nel primo anno precedente a quello della domanda.	2 Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all'art. 58 è corrisposta nella misura pari all'80% di un dodicesimo del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali dall'interessata come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell'evento o della retribuzione determinata ai sensi dell'art. 58 comma 2 del presente regolamento.
	2 (INSERITO EX NOVO) La domanda deve essere presentata all' Ente entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza, corredata da certificato medico rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale. che ha fornito le prestazioni sanitarie comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica.

Art. 61 Indennità in caso di adozione	Art. 61 Indennità in caso di adozione
1. L'indennità di cui all'articolo 58 spetta altresì per l'ingresso nella famiglia del bambino adottato o affidato in preadozione, che non abbia superato i sei anni di età.	1. L'indennità di cui all'articolo 58 spetta altresì per l'ingresso nella famiglia del bambino adottato o affidato in preadozione, che non abbia superato i sei anni di età o, in caso di adozione internazionale, i 18 anni d'età. Qualora tale indennità non sia stata richiesta dalla madre avente diritto, la stessa è riconosciuta al padre libero professionista.
2. La relativa domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino nella famiglia, corredata di idonea dichiarazione circa la data del detto ingresso, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e da copia del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.	2. La relativa domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino nella famiglia, corredata di idonea dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la data del detto ingresso e l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo, nonchè da copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

VECCHIO TESTOTESTO MODIFICATO

Approvazione del Regolamento	Approvazione del Regolamento
1.- Il presente regolamento è sottoposto all'approvazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.	1.- TESTO INVARIATO
	EX NOVO 2.- Gli importi indicati nel presente Regolamento, relativi ai contributi, ai redditi ed alla misura della pensione, sono stabiliti con riferimento all'anno 2009 e saranno rivalutati annualmente a norma degli articoli 11, 47 e 48 del medesimo Regolamento.